

Ministero della Salute, Ordinanza del 12 dicembre 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 Gennaio 2007 ad oggetto: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Il Ministro della salute ordina:

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto."